



Percorso di Navigazione: [Ricerca](#) > [L. 11-02-2005, n. 15](#) > [L. 07-08-1990, n. 241](#) > [L. 11-02-2005, n. 15](#) > [L. 07-08-1990, n. 241](#)

L. 7-8-1990 n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo I - Principi

(giurisprudenza di legittimità)

1. Principi generali dell'attività amministrativa ⁽²⁾.

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario ⁽³⁾.

1-*bis*. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente ⁽⁴⁾.

1-*ter*. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1 ⁽⁵⁾.

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

⁽²⁾ Rubrica aggiunta dall'art. 21, [L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 1, [L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, [L. 11 febbraio 2005, n. 15.](#)

